
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Effetto interruttivo permanente e giudizi con oggetto diverso dal diritto prescrivibile.

L'effetto interruttivo permanente della instaurazione di un giudizio ex art. 2945 c.c. vale anche per giudizi aventi oggetto diverso dal diritto prescrivibile, purchè ricondotti ad un comportamento dell'avente diritto volto, non equivocamente, a manifestare il proprio intendimento di esercitare il diritto.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 16.1.2014, n. 756

...omissis...

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, di censura per violazione di legge, si pone a questa Corte il seguente quesito di diritto (formulato ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis*, nel vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006):

Dica la Corte se l'atto introduttivo della domanda di revocatoria possa qualificarsi quale notifica di atto con il quale si inizia un giudizio di cognizione ex art. 2943 c.c. e specificamente se la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 valga quale atto interruttivo del termine prescrizione del credito fonte di legittimazione alla azione revocatoria medesima.

Con il secondo motivo di censura, ancora per violazione di legge, si formula il seguente quesito:

Dica la Corte se abbia a valere, quale data di decorrenza del termine prescrizione ex art. 2948 c.c., comma 1, n. 4 la data di deposito della sentenza della Corte di appello di Ancona e non la data della decisione della

cassazione n. 14625/2004.

Con il terzo motivo, che denuncia un vizio di motivazione, viene formulato il seguente quesito di fatto:

Dica la Corte se sia coerente dedurre la pertinenza dell'oggetto della domanda pauliana al credito azionato esecutivamente mediante il riferimento al requisito temporale - ossia del tempo in cui è stata avviata l'azione pauliana rispetto al tempo dell'insorgenza del credito - anzichè mediante la verifica del contenuto dei rispettivi atti processuali.

Nessuno dei quesiti formulati dal ricorrente è destinato a ricevere risposta corrispondente ai suoi desiderata, avendo il giudice di merito fatto buon governo dei principi di diritto che regolano il fenomeno interruttivo/sospensivo della prescrizione, in applicazione di una regola iuris già affermata da questa Corte regolatrice (Cass. 5081 del 1994 e Cass. 1084 del 2011), **a mente della quale l'effetto interruttivo permanente della instaurazione di un giudizio ex art. 2945 c.c. vale anche per giudizi aventi oggetto diverso dal diritto prescrivibile, purchè ricondotti ad un comportamento dell'avente diritto volto, non equivocamente (come nella specie), a manifestare il proprio intendimento di esercitare il diritto.**

Logico corollario di tale principio è poi quello che tale effetto permanga sino al passaggio in giudicato della sentenza relativa a quel diverso giudizio.

Il ricorso va pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue - giusta il principio della soccombenza - come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 8200, di cui Euro 200 per spese.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2014